

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA'

NR. 68 DD. 28.07.2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** mese di **luglio** alle **ore 8.00** nella sede della Comunità di Cavalese, si è riunito il Comitato Esecutivo, con la presenza di:

Zanon
Malfer
Sardagna

Giovanni
Michele
Elisa

Presidente
Vicepresidente
Assessore

PRES.	ASS.
X	
X	
X	

Partecipa alla riunione il Vice Segretario della Comunità **dott.ssa Luisa Degiampietro**

Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Zanon Giovanni** invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: L.P. 15/2005 e s.m. e i. – Fondo provinciale casa anno 2020 – Modalità di utilizzo della somma assegnata.

- Dichiarata immediatamente esecutiva a'sensi art. 183 c. 4 L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Pubblicata all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **28.07.2020**
- Esecutiva dal **28.07.2020**

Il Vice Segretario
dott.ssa Luisa Degiampietro

IL COMITATO ESECUTIVO

PREMESSO:

che ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i. la politica provinciale della casa in favore dei nuclei familiare con condizione economico-patrimoniale insufficiente per acquistare, risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima abitazione o per partecipare a una cooperativa edilizia, anche a proprietà indivisa, è attuata attraverso l'intervento pubblico dei comuni di Trento e Rovereto e dei Comprensori (enti locali);

che per l'attuazione della politica provinciale della casa, l'art. 8 comma 3 della L.P. 15/2005 e s.m. e i. stabilisce che il Fondo provinciale casa sia ripartito annualmente tra la Provincia e gli enti locali sulla base, in particolare, dei fabbisogni rilevati tenuto conto delle domande nonché degli standard minimi fissati dalla Giunta provinciale e di ogni altro costo a carico degli enti locali derivante dall'attuazione degli interventi di politica della casa previsti dal regolamento di esecuzione;

DATO ATTO che con il D.P.P. n. 113 del 25.06.2010 sono state trasferite alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme – ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 – tra l'altro

le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata prima delegate al Comprensorio della Valle di Fiemme;

VISTO il regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica approvato con decreto del Presidente della Provincia 12.12.2011 n. 17-75/Leg.;

RICHIAMATA la deliberazione n. 871 del 25.06.2020 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il riparto per l'anno 2020 del Fondo provinciale casa a favore delle Comunità, del Territorio Val d'Adige e Comun General de Fascia per l'attuazione della politica provinciale della casa;

PRESO ATTO che la deliberazione sopra richiamata ripartisce a favore della Comunità territoriale della Val di Fiemme e impegna a carico del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 2020 la somma di € 209.045,76 destinata alla copertura dei costi da sostenere per la concessione del contributo integrativo sul libero mercato ai nuclei familiari che lo hanno richiesto, relativamente alle domande presentate dal 16 settembre al 13 dicembre 2019;

DATO ATTO che – ai sensi dell'art. 33 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica - il contributo integrativo è calcolato come percentuale - diversificata in base all'indicatore ICEF – di un canone oggettivo standard determinato in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente; non può eccedere il 50% dell'importo risultante dal contratto e non può essere superiore a € 300,00 mensili;

RITENUTO necessario – al fine di consentire l'operatività del competente Servizio della Comunità – di fissare le modalità di utilizzo della somma disponibile pari ad € 209.045,76 per l'esercizio delle funzioni connesse all'edilizia abitativa pubblica – contributo integrativo sul libero mercato con l'obiettivo di ammettere al beneficio il maggior numero di domande presenti nelle graduatorie approvate con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 347 di data 25.06.2020 ed aventi diritto al beneficio;

RICHIAMATO il comma 5 bis dell'art. 33 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica il quale fissa la durata del contributo integrativo in dodici mesi decorrenti dal mese successivo alla data di adozione del provvedimento di concessione;

VISTO i commi 5.1, 5.2, 5.3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Provincia 12.12.2011 n. 17-75/Leg. come inseriti o modificati dal decreto del Presidente della Provincia nr. 7-8/Leg. di data 03.07.2019 ed in sintesi:

- 5.1. se al nucleo familiare di appartenenza è concessa la componente del reddito di cittadinanza prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge n.4 del 2019, per tutto il periodo di erogazione di tale beneficio l'importo mensile del contributo integrativo, se maggiore, è ridotto dell'importo mensile della predetta componente e, se pari o inferiore, non è corrisposto;
- 5.2. nel caso in cui venga meno la componente del reddito di cittadinanza prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 4 del 2019, per cause imputabili al nucleo beneficiario, continuerà ad essere corrisposto per il rimanente periodo il solo importo mensile ridotto del contributo integrativo erogato ai sensi dell'articolo 33, comma 5.1;
- 5.3. nel caso in cui venga meno la componente del reddito di cittadinanza prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 4 del 2019, per cause non imputabili al nucleo beneficiario, sarà corrisposto per il rimanente periodo l'intero importo del contributo integrativo già concesso. In tal caso il soggetto richiedente o un componente del nucleo familiare di appartenenza è tenuto, entro il termine di un mese dalla cessata erogazione del reddito di cittadinanza e a pena di decadenza dal contributo integrativo, a presentare una nuova richiesta di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto legge n. 4 del 2019 oppure a trasmettere all'ente locale una dichiarazione attestante la mancanza da parte del nucleo familiare di appartenenza dei requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza. La decadenza dal contributo integrativo è disposta a decorrere dal mese successivo alla scadenza del predetto termine.

VISTA la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i.;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2 e s.m..

Visto lo Statuto della Comunità territoriale della val di fiemme.

Vista la L.p.3/2006 e s.m.

Visto il D.Lgs. 118/2011 ed D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) – parte contabile.

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 185 della L.r. n. 2/2018.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di procedere con la concessione dei contributi;

Con l'unanimità dei voti favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

1. di fissare le seguenti modalità di utilizzo della somma disponibile per gli interventi di politica della casa previsti dal regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i., costituita dall'importo di € 209.045,76 assegnato alla Comunità territoriale della Val di Fiemme per l'anno 2020 con il provvedimento di Giunta provinciale citato in premessa :
 - accoglimento di tutte le domande di contributo integrativo inserite nelle graduatorie approvate con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 347 di data 25.06.2020 e presentate, dal 16 settembre al 13 dicembre 2019; da nuclei familiari in locazione sul libero mercato;
2. di applicare le seguenti disposizioni contenute nei commi 5.1, 5.2, 5.3, dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Provincia 12.12.2011 n. 17-75/Leg. come inseriti o modificati dal decreto del Presidente della Provincia nr. 7-8/Leg. di data 03.07.2019 ed in sintesi:
 - 5.1. se al nucleo familiare di appartenenza è concessa la componente del reddito di cittadinanza prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge n.4 del 2019, per tutto il periodo di erogazione di tale beneficio l'importo mensile del contributo integrativo, se maggiore, è ridotto dell'importo mensile della predetta componente e, se pari o inferiore, non è corrisposto;
 - 5.2. nel caso in cui venga meno la componente del reddito di cittadinanza prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 4 del 2019, per cause imputabili al nucleo beneficiario, continuerà ad essere corrisposto per il rimanente periodo il solo importo mensile ridotto del contributo integrativo erogato ai sensi dell'articolo 33, comma 5.1;
 - 5.3. nel caso in cui venga meno la componente del reddito di cittadinanza prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 4 del 2019, per cause non imputabili al nucleo beneficiario, sarà corrisposto per il rimanente periodo l'intero importo del contributo integrativo già concesso. In tal caso il soggetto richiedente o un componente del nucleo familiare di appartenenza è tenuto, entro il termine di un mese dalla cessata erogazione del reddito di cittadinanza e a pena di decadenza dal contributo integrativo, a presentare una nuova richiesta di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto legge n. 4 del 2019 oppure a trasmettere all'ente locale una dichiarazione attestante la mancanza da parte del nucleo familiare di appartenenza dei

requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza. La decadenza dal contributo integrativo è disposta a decorrere dal mese successivo alla scadenza del predetto termine.

3. di non riservare fondi per l'accoglimento di eventuali domande per la concessione del contributo integrativo per casi di particolare necessità e disagio, di cui all'art. 35 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica;
4. di demandare al Responsabile del competente Servizio della Comunità l'adozione del provvedimento di concessione del contributo integrativo ai soggetti richiedenti collocati nelle rispettive graduatorie;

PARERI DI CUI ALL'ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

Cavalese, li 27.07.2020

Il Responsabile Servizio Tecnico
f.to geom. Ezio Varesco

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, e dell'art. 6 del regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Cavalese, li 27.07.2020

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to. dott.ssa Luisa Degiampietro

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A.** di Trento entro 60 giorni, a'sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE DESIGNATO

dott. Michele Malfer

IL VICE SEGRETARIO

dott.ssa Luisa Degiampietro

IL PRESIDENTE

Giovanni Zanon